

Analisi e commenti

## Strumenti finanziari. Contabilità che hai regole che trovi (2)

9 Maggio 2008

La nuova disciplina applicabile ai soggetti las compliance

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Con specifico riferimento ai soggetti las *compliance*, l'articolo 11, secondo comma, del Dlgs 38/2005 (abrogato dalla legge finanziaria per il 2008) si limitava a prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, erano da considerarsi immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, gli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza e gli strumenti finanziari disponibili per la vendita.

Il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge finanziaria per il 2008, ferma restando la disciplina descritta nel precedente intervento, che rimane applicabile ai soggetti che non adottino i principi contabili internazionali.

La regola generale prevista dal terzo comma dell'articolo 85 del Tuir, secondo cui gli strumenti finanziari individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio, non si applica ai soggetti las *compliance*, per i quali "*si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione*" (comma 3-bis dell'articolo 85 del Tuir).

Vi è insomma una presunzione assoluta secondo cui gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (quali le partecipazioni di controllo e di collegamento, gli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza e quelli disponibili per la vendita) costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

### ***Indeducibilità fiscale di minusvalenze su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni diversi da quelli detenuti per la negoziazione***

Le disposizioni normative di riferimento riguardanti le minusvalenze su azioni, quote e strumenti

finanziari simili alle azioni sono contenute negli articoli 85, comma 3-*bis*, 101, comma 2-*bis* e 110, comma 1-*bis*, del Tuir.

In deroga al secondo comma dell'articolo 101 del Tuir, per i soggetti *las compliance* la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-*bis*. A sua volta, il predetto comma 1-*bis*, alla lettera b), dispone che la lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 110 (riguardante l'irrelevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni) si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, cioè gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

In sintesi, le minusvalenze e le plusvalenze su strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione non assumono rilevanza fiscale per i soggetti *las compliance*.

#### ***Deducibilità fiscale dei minori valori su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione***

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 94 del Tuir dispone che, in deroga al comma 4, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Si tratta delle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione.

#### ***Deducibilità fiscale delle minusvalenze sulle obbligazioni e altri titoli in serie o in massa diversi da quelli detenuti per la negoziazione***

In deroga al 2° comma dell'articolo 101 del Tuir, per i soggetti *las compliance* la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-*bis*.

A sua volta, il predetto comma 1-*bis*, alla lettera a), dispone che i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-*bis* dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali.

In sintesi, i minori e i maggiori valori delle obbligazioni e dei titoli simili in serie o in massa diversi da quelli detenuti per la negoziazione assumono rilevanza fiscale per i soggetti *las compliance*.

#### ***Deducibilità fiscale dei minori valori iscritti su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa detenuti per la negoziazione***

Il comma 4-*bis* dell'articolo 94 del Tuir dispone, in deroga al comma 4, che per i soggetti che

applicano gli IAS la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali. Si tratta delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o in massa detenuti per la negoziazione.

### ***Nuove disposizioni sulle pratiche di dividend washing***

Sempre con specifico riferimento ai soggetti IAS *compliance*, è stato modificato il regime impositivo dei dividendi relativi a strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.

Le disposizioni normative di riferimento sono contenute negli articoli 89, comma 2-*bis*, 109, comma 3-*quinqies*, e 110, comma 1-*bis*, lettera c) del Tuir.

In particolare, in deroga al comma 2 dell'articolo 89 del Tuir, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

Il successivo comma 3-*quinqies* dell'articolo 109 dispone la non applicabilità ai soggetti IAS *compliance* delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* di contrasto alle operazioni di *dividend washing*.

Infine, l'articolo 110, comma 1-*bis*, lettera c), dispone che per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

<b>SCHEMA DI SINTESI</b>		
	Deducibilità fiscale	Indeducibilità fiscale
<b>SOGGETTI NON IAS COMPLIANCE</b>		
<b>Sono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari iscritti come tali nel bilancio</b>		

Minusvalenze iscritte su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni		<b>X</b>
Minori valori di azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni		<b>X</b>
Minusvalenze iscritte su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa	<b>X</b>	
Minori valori di obbligazioni e altri titoli in serie o in massa	<b>X</b>	
Minori valori e minusvalenze iscritte su strumenti finanziari non simili alle azioni	<b>X</b>	
<b>SOGGETTI IAS COMPLIANCE</b>		
<b>Sono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione</b>		
Minusvalenze iscritte su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni diversi da quelli detenuti per la negoziazione		<b>X</b>
minori valori su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione	<b>X</b>	
minusvalenze iscritte su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa diversi da quelli detenuti per la negoziazione	<b>X</b>	
minori valori su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa detenuti per la negoziazione	<b>X</b>	

Minori valori e minusvalenze iscritte su strumenti finanziari non simili alle azioni	X	
--	---	--

2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7

di

**Michele Andriola**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/strumenti-finanziari-contabilita-che-hai-regole-che-trovi-2>